

Avv. STEFANO ZUCALI
Corso di Porta Romana, 6
20122 - Milano
Tel. 02 54122117- Fax 02 54010964
Pec. stefano.zucali@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della LOMBARDIA

Sezione di MILANO

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL
COMUNE DI MILANO RICORSO N. 280/2022 SEZIONE IV**

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. 282/2022 nel ricorso n.280/2022, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 2.3.2022, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

PREMESSA

La sig.ra [REDACTED] ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento del 25.11.2021, PG n. 0640031/2021, notificato in data 26.11.2021, con cui il Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, ha rigettato il ricorso PG 632344/2021 proposto dalla ricorrente avverso la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 3620-Piano2021 nonché del provvedimento Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP del 10.11.2021 PG 602101/2021

e di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la Graduatoria definitiva del bando 3620 approvata con Determina Dirigenziale n.5511 del 13.7.2021

Come disposto dal Tribunale adito con l'Ordinanza Collegiale n.282/2022 si procede all'integrazione del contraddittorio e a tal fine il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della LOMBARDIA

Sezione di MILANO

Ricorso

della signora [REDACTED] nata a Lima (Perù), il
[REDACTED] residente a Milano, via Strehler
n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zucali, C.F.
ZCLSFN69B13205Y, fax 02-37908052, pec stefano.zucali@pecavvocati.it, eleggendo domicilio presso il suo Studio del secondo sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 6, come da separata delega
(ricorrente)

contro

- il **Comune di Milano** (CF 01199250158) in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Milano, Piazza della Scala n.2, pec attigiudiziari@pec.comune.milano.it
(resistente)

e nei confronti di

- [REDACTED] residente in Milano, via Pier Luigi da
Palestrina 5, 20124

- [REDACTED] domiciliato in Milano, via Val di Bondo 15, 2061

(controinteressati)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 25.11.2021, PG n. 0640031/2021, notificato in data 26.11.2021 (**doc. 1**), con cui il Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, ha rigettato il ricorso PG 632344/2021 proposto dalla ricorrente avverso la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 3620-Piano2021 nonché del provvedimento Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP del 10.11.2021 PG 602101/2021 (**doc.2**) e di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la Graduatoria definitiva del bando 3620 approvata con Determina Dirigenziale n.5511 del 13.7.2021 formulando sin d'ora ampia riserva di motivi aggiunti

Premessa in fatto

La sig.ra [REDACTED] nata a Lima (Perù), il 26.11.1966, è cittadina italiana (**docc. 3-4**).

Giunta in Italia in data 5.2.1995 si è stabilita a Roma dove ha svolto da subito diversi lavori e dove, in data 22.10.2006, ha contratto matrimonio con il sig. Marcello Mazza.

Dal matrimonio non sono nati figli e, dopo diversi anni di convivenza, la coppia si è separata legalmente nel dicembre del 2016 ed ha divorziato con accordo congiunto nel gennaio 2018 (**doc.5**).

Dopo il divorzio la ricorrente si è trasferita nel Comune di Busto Garolfo (MI), via Col di Lana n.39, dove abita tuttora la sorella, [REDACTED] con la quale la sig.ra [REDACTED] ha vissuto dall'11.12.2014 al 21.3.2018, come emerge dal certificato storico di residenza che si produce (**doc.6**).

Dal settembre 2015 al giugno 2016 ha frequentato a Milano un corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) ottenendo il relativo diploma (**doc.7**).

Durante il periodo di residenza a Busto Garolfo, precisamente dall'1.12.2016 al 30.11.2017, la sig.ra [REDACTED] ha svolto ad Alba (CN) attività lavorativa di collaboratrice domestica presso la sig.ra Valentina Dagna con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle h.9.00 alle 17.00 (doc.8).

La ricorrente alloggiava dal lunedì al venerdì in un appartamento di Alba, con contratto di locazione il cui canone veniva interamente pagato dalla datrice di lavoro (doc.9), e tutti i finesettimana tornava a Busto Garolfo (MI), presso la famiglia della sorella, dove ha continuato ad avere la residenza.

*Nel frattempo, a far corso dall'anno 2015, alla ricorrente è stata diagnosticata una **grave forma di epatopatia autoimmune** che ha reso necessarie cure mediche sempre più frequenti.*

In data 22.3.2018 la ricorrente si è trasferita a Milano, in via Fabio Mangone 2, presso un appartamento in affitto, continuando a svolgere attività lavorativa di collaboratrice domestica.

*Purtroppo la patologia al fegato si è aggravata rendendo necessario il **trapianto d'organo** eseguito presso il Centro per il Trapianto di Fegato del Policlinico di Milano in data 17.11.2020 e ripetuto, a causa di una crisi di rigetto, in data 30.11.2020 sempre presso il Policlinico di Milano (doc.10).*

*La **grave malattia** ha reso impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa e, in data 27.10.2020, la Commissione medica INPS di Milano ha riconosciuto alla ricorrente l'invalidità totale (100%) e permanente inabilità lavorativa ex artt.2 e 12 Legge 118/71 in virtù della quale percepisce attualmente un assegno mensile di Euro 650,00 sua unica fonte di reddito (doc.11).*

Inoltre, sempre a causa della malattia, è insorto nella ricorrente un profondo **stato depressivo** per il quale è tuttora in cura presso il Policlinico di Milano (**doc.12**).

Considerata la condizione di grave fragilità, aggravata dalle problematiche di salute sopra descritte, in data 25.10.2019, il Servizio Sociale del Comune di Milano ha inviato la ricorrente alla Associazione Cena dell'Amicizia O.d.V. per procedere all'inserimento della stessa presso la struttura di accoglienza "Casa di Alessia" sita a Milano, via Spadini 15, nell'ambito della convenzione di Residenzialità Sociale Temporanea (RST) in essere con il Comune di Milano come emerge dal contratto di accoglienza temporanea stipulato in data 2.12.2019 (**doc.13**).

Il periodo di durata dell'accoglienza presso la struttura, definita nel progetto individualizzato redatto in co-progettazione tra l'Ente Gestore (Cena dell'Amicizia) e il Servizio Sociale inviante (Comune di Milano), è stato stabilito in un anno, dal 25.10.2019 al 24.10.2020 (ibidem) successivamente prorogato sino al 25.1.2022 proprio in considerazione delle evidenti difficoltà di salute della ricorrente e su richiesta dello stesso Servizio Sociale (**doc.14**).

Il contratto di accoglienza stabilisce che l'assegnazione dell'alloggio ha carattere **transitorio e temporaneo** (art.2) ed è gratuita per i primi sei mesi mentre per il periodo successivo l'ospite è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione mensile come stabilito dalla delibera GC n.1815 del 19.10.2018 del Comune di Milano (art.6) (ibidem).

Il progetto educativo individualizzato, allegato al contratto di accoglienza, prevede che la ricorrente venga stata supportata dall'Ente Gestore (Cena dell'Amicizia) nella presentazione della **domanda di alloggio popolare** oltre che nell'iscrizione alle liste di disoccupazione e nell'inserimento in percorsi di tirocinio lavorativo (**doc.15**).

*Pertanto, conformemente al suddetto progetto educativo, in data 19.5.2021, la ricorrente ha presentato domanda id assegnazione di alloggio ERP **(doc.16)** nell'ambito dell'avviso pubblico 3620, Piano 2021 **(doc.17)**.*


*In base alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella domanda, in conformità con quanto previsto dal richiamato avviso, la stessa ha ottenuto un punteggio ISBAR pari a 31,500 punti come emerge dalla Graduatoria definitiva approvata con Determina Dirigenziale n.5511 del 13.7.2021 **(doc.18)**.*

*Tuttavia, a conclusione dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'art.15 R.R. n.4/2017 **(doc.19)**, il Comune di Milano, Direzione Casa, con provvedimento PG n.0602102/2021 del 10.11.2021 **(doc.2)** ha disposto la variazione del punteggio da 31,500 a 24,00 affermando che: “ - non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.1.A4) dell'Avviso 3620 e al punto 6.A4) dell'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (-4 punti), in quanto dalla documentazione da lei prodotta agli atti, Lei abita dal 25.10.2019 presso l'alloggio in condivisione denominato “Casa di Alessia” sito a Milano in via Spadini n.15 e gestito dall'Associazione Cena dell'Amicizia O.d.V.;*

- *non sussiste la condizione relativa al periodo di residenza in Regione Lombardia da “Almeno 5 anni” di cui al punto 13) dell'Avviso 3620 e come prevista dall'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (- 2 punti), in quanto, da verifiche effettuate d'ufficio presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che Lei dall'1.12.2016 al 30.11.2017 ha vissuto ad Alba (CN) in un alloggio per il quale aveva stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 13.11.2016;*

- non sussiste la condizione relativa al periodo di residenza nel Comune di Milano “Maggiore di 4 e fino a 7 anni” di cui al punto 13) dell’Avviso 3620 e come prevista dall’Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (- 3,5 punti), in quanto da verifiche anagrafiche Lei risulta immigrata a Milano dal Comune di Busto Garolfo (MI) il 22.3.2018 e il contratto di locazione da Lei prodotto agli atti decorre dall’11.2.2018. Dunque, Le è stata riconosciuta la residenza “Maggiore di 2 fino a 4 anni” (+ 2 punti)”

Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in data 17.11.2021 (**doc.20**) ma con successivo provvedimento PG n.0640031/2021 del 25.11.2021 il Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP ha rigettato il corso confermando il provvedimento PG n.602101 del 10.11.2021 e l’assegnato punteggio ISBAR di 24,00 punti (**doc.1**).

Tutto ciò premesso, la signora  come sopra rappresentata e difesa, si vede, quindi, costretta ad impugnare il suddetto provvedimento avanti a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11.1.A4 AVVISO PUBBLICO 3620
- PIANO ANNO 2021 COMUNE DI MILANO - INDETTO CON D.G.R.
REGIONE LOMBARDIA N.XI/4177 DEL 30.12.2020 E
DELL’ART.6.A4 ALLEGATO 1) DEL REGOLAMENTO REGIONALE
4.8.2017 N.4**

Con il provvedimento impugnato il Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, rigetta il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento P.G. n.602102 del 10.11.2021 di variazione del punteggio ISBAR affermando che:

- “per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di cui al punto 11.1.A4) dell’Avviso e punto 6.A4) dell’Allegato 1 del R.R. 4/2017 è necessario che il nucleo richiedente si trovi collocato “da almeno un anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute”.

- Atteso che la documentazione in atti attesta, relativamente alla predetta situazione alloggiativa, che Lei vive dal 2019 nel Comune di Milano in via Spadini n.15 dove usufruisce di una situazione abitativa ricondotta ad un appartamento gestito dall’Associazione Cena dell’Amicizia O.d.V.

- Atteso che l’ambito abitativo, precedentemente descritto, riguarda una situazione alloggiativa definita in quanto la “Casa di Alessia”, inaugurata nel 2018 dove Lei abita, è uno spazioso appartamento che, pur in coabitazione, circostanza tra l’altro comunemente riscontrata anche in abitazioni private, consente un vero e proprio percorso di autonomia e responsabilizzazione.

- Considerata la soluzione residenziale che comprende il predetto appartamento attrezzato con zona notte e giorno che accoglie soggetti che come Lei sono inseriti in RST con il Comune di Milano quindi, tutto ciò premesso, non consente il riconoscimento della condizione riferita ad “abitazione impropria” così come prevede l’Avviso 3620 al punto 11.1.A4).”
L’interpretazione resa dal Comune di Milano del bando per l’assegnazione di alloggi ERP - Piano 2021 è palesemente errata e va censurata per le seguenti ragioni.

L'art. 11.1.A4 dell'Avviso 3620-Piano 2021, indetto con D.G.R. Regione Lombardia n.XI/4177 del 30.12.2020 (**doc.17**), rubricato "**Abitazione impropria**", conformemente all'art.6.A4 dell'Allegato 1) del Regolamento Regionale 4.8.2017 n.4 (**doc.19**), attribuisce 4 punti ai richiedenti che dimorino "**da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute**".

Nella fattispecie in esame, come già evidenziato nella parte in fatto, la ricorrente è collocata dal 25.10.2019 presso la struttura di accoglienza denominata "Casa di Alessia", sita in via Spadini 15 (MI) e gestita dalla Associazione Cena dell'Amicizia, in virtù del contratto di accoglienza temporanea stipulato con il Comune di Milano in data 2.12.2019 poi prorogato sino al 25.1.2022 (**docc.13-14**).

La domanda di assegnazione è stata presentata al Comune di Milano in data 19.5.2021 ossia quando la ricorrente aveva già trascorso oltre diciotto mesi di permanenza nella "Casa di Alessia".

Il suddetto immobile è, a tutti gli effetti, una "struttura di assistenza" come richiesto dalla norma del bando sopra richiamata.

L'Associazione Cena dell'Amicizia è, infatti, inclusa nella sezione n.1 dell'elenco di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione del servizio di Residenzialità Sociale Temporanea approvato con determinazione dirigenziale n.126/2019 e pubblicato sul sito del Comune di Milano.

Nello specifico, il servizio di Residenzialità Sociale Temporanea (RST) è stato attivato dal Comune di Milano per il periodo 1 marzo 2019 – 28 febbraio 2023 nel rispetto delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.1815 del 19.10.2018 ed è finalizzato alla realiz-

zazione di progetti individuali di accoglienza residenziale e accompagnamento all'autonomia rivolti a persone in situazione di temporanea fragilità **(doc.13)**.

Tra il Comune e la Cena dell'Amicizia è stata, quindi, stipulata un'apposita **convenzione** volta a disciplinare i rapporti per la co-progettazione e gestione del servizio RST e, proprio in virtù di tale convenzione, il Servizio Sociale Territoriale del Comune di Milano ha individuato la ricorrente come "soggetto fragile" da collocare presso la struttura di accoglienza "Casa di Alessia" di via Spadini 15 **(doc.13)**.

Appaiono, quindi, del tutto inconferenti, oltre che prive di fondamento logico, le valutazioni sulle caratteristiche dell'immobile espresse dal Comune di Milano nel provvedimento impugnato.

E' infatti del tutto irrilevante il fatto che la "Casa di Alessia" sia "uno spazioso appartamento che, seppur in coabitazione, circostanza tra l'altro comunemente riscontrata anche in abitazioni private, consente un vero e proprio percorso di autonomia e responsabilizzazione" **(doc.1)**.

Non sono le caratteristiche dell'immobile a dover essere tenute in considerazione nè la circostanza che lo stesso sia o meno abitato da altre persone bensì unicamente la verifica della sua destinazione a "struttura di assistenza", come previsto dalla lex specialis del bando.

Ebbene, nella fattispecie in esame, non vi è alcun dubbio sul fatto che la "Casa di Alessia" gestita dalla Associazione Cena dell'Amicizia sia a tutti gli effetti qualificabile come "struttura di assistenza" destinata ad accogliere, in via **transitoria e temporanea**, persone in situazione di **grave fragilità** come espressamente previsto dal contratto di accoglienza sottoscritto dal Comune, dall'Ente Gestore e dall'ospite **(doc.13)**.

A conferma della destinazione assistenziale della struttura si produce la dichiarazione di avvio di attività ex art.13 comma 1 lett.b LR n.3/2008

*inviata al Comune di Milano in data 28.6.2019 ove si desume che la “Casa di Alessia” è un immobile adibito a Residenza Sociale Temporanea (Det. Dir. N.576 del 10.12.2018) **(doc.21)**.*

*Del resto, lo si ripete, anche il progetto educativo personalizzato della ricorrente allegato al contratto di accoglienza **(doc.15)** prevede tra gli obiettivi l’accompagnamento dell’ospite alla presentazione della domanda di alloggio popolare e ciò a conferma della transitorietà e temporaneità dell’accoglienza presso la “Casa di Alessia”.*

*Le strutture di accoglienza sono, infatti, ideate per accogliere **provvisoriamente** le persone in condizioni di bisogno ma non sono adatte, anche per l’inevitabile coabitazione con altri soggetti fragili, a sostenere ed accompagnare gli ospiti nella fase successiva, a lungo termine, di pieno recupero dell’autonomia e del proprio ruolo sociale.*

*Ed è proprio per agevolare questo percorso di progressiva integrazione e di distacco dalla situazione di accoglienza temporanea che il bando 3620/2021 per l’assegnazione degli alloggi ERP prevede un punteggio maggiorato (4 punti) per i richiedenti che dimorino **“da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute” (doc.17)**.*

Il Comune di Milano dovrebbe, quindi, favorire, conformemente alla ratio del bando, il passaggio dalla struttura di prima accoglienza all’alloggio ERP mentre, nel provvedimento impugnato, l’Ente sembra voler sostenere la tesi opposta ossia che la struttura di assistenza, se spaziosa ed adeguatamente attrezzata, dovrebbe accogliere gli ospiti in modo permanente al fine di realizzare nella medesima struttura il proprio percorso di autonomia e responsabilizzazione.

La violazione della norma del bando è evidente.

Per concludere, va sottolineato che il provvedimento del Comune di Milano ora impugnato contrasta, altresì, con precedenti decisioni adottate dal medesimo Ente in situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame.

*L'Associazione Cena dell'Amicizia aveva, infatti, già seguito un altro ospite della "Casa di Alessia", di cui per ragioni di privacy si omettono le generalità, nella presentazione della domanda n.prot. 2019.0039060 del 3.12.2019 di partecipazione all'Avviso 880 – Piano 2019 del Comune di Milano che, come l'Avviso 3620 – Piano 2021, prevedeva l'assegnazione di un punteggio maggiorato (4 punti) per i richiedenti che dimorano "da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute" **(docc.22-23)**.*

*Ebbene, in tal caso, il Comune di Milano, conformemente a quanto previsto dal bando, ha attribuito al richiedente la maggiorazione di punteggio considerando la "Casa di Alessia" come struttura di assistenza come emerge dalla lettera di convocazione ex art. 15 comma 2 R.R. 4/2017 trasmessa al richiedente in data 7.7.2019 e dalla successiva assegnazione **(docc.24-25)**.*

La diversità di trattamento di situazioni assolutamente identiche, in applicazione della medesima lex specialis, è irragionevole e discriminatoria.

Per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato con invito all'Amministrazione procedente alla riformulazione del punteggio che preveda l'attribuzione di 4 punti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 11.1.A4 dell'Avviso 3620-Piano 2021.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.13 AVVISO PUBBLICO 3620 – PIANO ANNO 2021 COMUNE DI MILANO – INDETTO CON D.G.R.

REGIONE LOMBARDIA N.XI/4177 DEL 30.12.2020 E DELL'

ALLEGATO 1) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4.8.2017 N.4

Nel provvedimento impugnato il Comune di Milano afferma, altresì, che:

“Relativamente alla mancata attribuzione della condizione di cui al punto 13) dell’Avviso 3620 in ordine al periodo di residenza in Regione Lombardia da “almeno 5 anni” si rileva che:

- 1) La definizione civilistica di residenza è contenuta all’art.43 comma 2 c.c., che si riferisce al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Dovrebbe essere, quindi, il luogo in cui il soggetto abita stabilmente e ha le sue normali relazioni familiari e sociali.*
 - 2) La residenza anagrafica è comunque il dato risultante dalla registrazione effettuata presso l’anagrafe della popolazione residente, tenuta presso ogni Comune.*
 - 3) Il Codice Civile impone a ciascuno di avere una residenza, stabilendo che sia il luogo in cui si ha la dimora abituale. Dunque residenza e dimora dovrebbero coincidere.*
- Atteso che lei ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo a far tempo dall’1.12.2016 fino al 30.11.2017 nel Comune di Alba (CN) dove, in sede di ricorso, ratifica, per questioni lavorative, la Sua presenza/dimora.*
 - Atteso che la difformità tra residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente nei fatti al luogo di abituale dimora e, quanto prodotto in atti attestano il Suo radicamento in altro comune provato con dati certi che assumono ad una conclusione dirimente.*

- *Atteso che la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che il certificato di residenza non è prova certa ma una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria così come avvenuto nel caso di specie.*
- *Valutato, per quanto precedentemente descritto, che il mancato riconoscimento della condizione relativa al periodo di residenza in Regione Lombardia appare corretto.*
- *Ritenuto che non emergono fatti tali da determinare una valutazione diversa da quella già assunta visto che l'attività lavorativa, il contratto di locazione stipulato in data 23.11.2016 e la Sua ammissione di abitare nel Comune di Alba costituiscono elementi probatori del suo radicamento in Regione Piemonte dall'1.12.2016 al 30.11.2017.”*

Anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato appare illegittimo e non conforme al bando nonché in palese violazione delle norme di legge.

*L'art. 13 dell'Avviso 3620-Piano 2021, indetto con D.G.R. Regione Lombardia n.XI/4177 del 30.12.2020 **(doc.17)**, conformemente all'Allegato 1) del Regolamento Regionale 4.8.2017 n.4 **(doc.19)**, attribuisce 2 punti ai richiedenti che risultino residenti nella regione da “5 anni” e 3 punti a coloro che vi risiedano “da 5 a 10 anni”.*

*Nella fattispecie in esame, la sig.ra [REDACTED] alla data di presentazione della domanda (19.5.2021), risiedeva in Lombardia da oltre sei anni, ossia dall'11.12.2014 come emerge dal certificato storico prodotto agli atti **(doc.6)**.*

Più precisamente, la ricorrente ha abitato con la sorella [REDACTED] a Busto Garolfo (MI), in via Col di Lana n.39, dall'11.12.2014 al 21.3.2018 e successivamente a Milano (ibidem).

Come già evidenziato nella parte in fatto, durante il periodo di residenza a Busto Garolfo, precisamente dall'1.12.2016 al 30.11.2017, la ricorrente ha svolto ad Alba (CN) attività lavorativa di collaboratrice domestica presso la sig.ra Valentina Dagna con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle h.9.00 alle 17.00 (doc.8).

La sig.ra [REDACTED] alloggiava dal lunedì al venerdì in un appartamento di Alba con contratto di locazione il cui canone veniva interamente pagato dalla datrice di lavoro (doc.9) e tutti i finesettimana tornava a Busto Garolfo (MI), presso la famiglia della sorella, dove ha continuato ad avere la residenza.

Ebbene, secondo il Comune di Milano, il suddetto periodo di lavoro a Cuneo (CN) avrebbe determinato il "radicamento" della ricorrente in altra Regione (Piemonte) con conseguente perdita della continuità di residenza effettiva in Lombardia.

L'Amministrazione procedente, richiamando genericamente la giurisprudenza della Cassazione, afferma infatti che "il certificato di residenza non è una prova certa ma una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria così come è avvenuto nel caso di specie" (doc.1).

L'interpretazione di legge resa dal Comune di Milano non coglie nel segno e non tiene conto dell'intervento chiarificatore recentemente operato sul tema residenza dalla stessa Corte di Cassazione.

Se da un lato, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dall'Ente precisa che "le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche" (Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2017 n.19387; Cass. Civ., Sez. III,

14.5.2013 n.11550), dall'altro lato, la stessa Cassazione ha recentemente specificato cosa debba intendersi per "dimora abituale" ai sensi dell'art.43 comma 2 Codice Civile.

La **Cassazione Civile, Sez. I, del 15.2.2021 n.3841** ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Secondo la previsione dell'art.43 c.c. la nozione di residenza di una persona, rilevante non solo ai fini della sua conservazione ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto il profilo quantitativo (cd. **elemento oggettivo**), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (cd. **elemento soggettivo**). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, **purchè torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali**" (doc.26).

Nella richiamata decisione la Cassazione precisa, inoltre, che sussiste l'intenzione di stabilire la dimora abituale in un determinato luogo (cd. elemento soggettivo) allorchè "un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, **vi torna abitualmente non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive**" (ibidem).

Il significato di “dimora abituale” reso dalla Cassazione è, d’altra parte, l’unico compatibile con un’interpretazione dell’art.43 c.c. conforme alla Costituzione che, com’è noto, con gli artt.16 e 120 tutela la libertà di circolazione e di esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Affermare, come sostenuto dal Comune, che lo svolgimento di attività lavorativa in altra Regione durante la settimana feriale comporterebbe automaticamente la perdita della residenza costituisce una grave lesione alle suddette libertà costituzionali.

Non solo.

Considerate le attuali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, sempre più indirizzata ad una sostanziale elasticità nei trasferimenti, una simile interpretazione della nozione di “dimora abituale” costringerebbero migliaia di cittadini, che lavorano per tutta la settimana feriale in altre regioni e molto spesso anche in altri Paesi stranieri per rientrare nelle proprie abitazioni il finesettimana, a spostare continuamente la propria residenza con gravi ripercussioni sui propri diritti.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è accaduto proprio ciò che è stato delineato dalla Suprema Corte.

*La ricorrente, infatti, pur essendosi trasferita, dall’1.12.2016 al 30.11.2017, ad Alba (CN) per svolgere l’attività lavorativa di collaboratrice domestica nei giorni feriali (con orario dalle 9.00 alle 17.00) e sempre ricentrata il venerdì sera dalla sorella Elena Contreras a Busto Garolfo (MI) (**doc.27**), ove ha mantenuto la residenza e il luogo delle proprie relazioni sociali ed affettive, per poi fare ritorno a Cuneo, sul luogo di lavoro, per la sola settimana feriale dal lunedì al venerdì.*

Ne discende la palese illegittimità, anche sotto questo profilo, del provvedimento impugnato con obbligo del Comune di Milano di riconoscere

alla ricorrente 2 punti ISBAR per aver maturato, al momento di presentazione della domanda, almeno 5 anni di residenza nella Regione Lombardia come previsto dall'art. 13 dell'Avviso 3620-Piano 2021, indetto con D.G.R. Regione Lombardia n.XI/4177 del 30.12.2020 (**doc.17**) e dall'Allegato 1) del Regolamento Regionale 4.8.2017 n.4 (**doc.19**).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nelle more della decisione sull'annullamento dei provvedimenti impugnati, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in via incidentale, disporre la sospensione dell'efficacia.

Nella fattispecie, infatti, sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 21 ultimo comma L. 6.12.1971 n. 1034.

Sotto il profilo del **fumus boni iuris** si ritiene che la domanda di sospensione sia - prima facie- ammissibile e fondata (gli elementi sono tali da permettere una pronta indagine sulle eccezioni della ricorrente). Sotto il profilo del **periculum in mora** la mancata immediata sospensione dei provvedimenti impugnati in attesa della decisione sul merito, inciderebbe in modo **grave** ed **irreparabile** sulla vita personale della ricorrente.

La riduzione del punteggio ISBAR da 31,500 a 24,00 rende, infatti, sostanzialmente impossibile per la ricorrente l'assegnazione di un alloggio ERP nell'ambito del Piano 2021 con il concreto ed attuale rischio di non avere più un luogo ove abitare.

Come si è visto, infatti, la collocazione presso la struttura di assistenza "Casa di Alessia" gestita dalla Associazione Cena dell'Amicizia è stata prorogata solamente sino al 25.1.2022 (**doc.14**).

Scaduto quel termine, la ricorrente si troverebbe costretta a cercare altrove una nuova sistemazione abitativa ma la totale assenza di reddito,

solo parzialmente compensata dall'assegno mensile di invalidità ammontante a soli Euro 650,00, non le consentirebbe certo di trovare un luogo idoneo a vivere dignitosamente tenuto conto, tra l'altro, delle gravi condizioni di salute in cui versa.

* * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, assume le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, uditi i legali in camera di consiglio, così giudicare:

In via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato come indicato in epigrafe;

Nel merito: annullare, per i motivi sopra esposti, i provvedimenti in epigrafe enunciati pronunciando ogni consequenziale declaratoria di legge.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, Testo Unico in materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato ed è soggetta al contributo di Euro 650,00.

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente, sussistendone i presupposti di legge, presenterà apposita istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Milano, 24 gennaio 2022

Avv. Stefano Zucali

Si producono, oltre ai provvedimenti impugnati, i documenti come da separato elenco.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Stefano Zucali, nella sua qualità come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Milano ho notificato il presente atto a:

[REDACTED] residente in Milano, via Pier Luigi da Palestrina 5, 20124, ed ivi consegnandone copia a mani di:

- [REDACTED] domiciliato in Milano, via Val di Bondo 15, 20161, presso l'Associazione Cena dell'Amicizia O.d.V., ed ivi consegnandone copia a mani di:

L'ORDINANZA COLLEGIALE

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e ai controinteressati indicati dall'Amministrazione. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di R.G. 280/2022 ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano. A seguito dell'udienza in data 2.3.2022 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 282/20222 ha ritenuto e disposto quanto segue: “*ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini prescritti nella parte motiva; - accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla sig.ra [REDACTED] nel ricorso n.280/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia dei provvedimenti impugnati; - fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15.6.2022. Spese della fase cautelare compensate*”.

* * *

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami, unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e alla medesima ordinanza. Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano, 9 marzo 2022

Avv. Stefano Zucali